

S T A T U T O

della

"ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

La Società per azioni costituita con atto a rogito del Notaio Dott. Roberto Comisso di Trieste il giorno 17 febbraio 1987 è denominata **"ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A."**.

Potrà essere usata anche la denominazione abbreviata

"TBS GROUP S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Trieste.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato a presentare le dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o recapiti altrove, anche all'estero, e sopprimerli e modificare, con propria delibera.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, una o più volte.

Articolo 4 - Domicilio

Il domicilio di ciascun socio, Amministratore, Sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 5 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- la progettazione e lo sviluppo di servizi di ingegneria clinica per la gestione tecnica integrata dei dispositivi medici e delle apparecchiature biomediche e scientifiche in particolare nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
- la consulenza integrata sugli acquisti dei dispositivi medici, la valutazione di efficacia ed efficienza e la gestione della logistica degli stessi e delle apparecchiature biomediche in particolare;
- la manutenzione integrata e le verifiche funzionali e di sicurezza delle apparecchiature biomediche e scientifiche, la vendita integrata delle stesse nonché il loro noleggio;
- la prestazione di altri servizi accessori e/o complementari in relazione alle attività sopra indicate, ivi comprese l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione;
- la progettazione e lo sviluppo dei servizi di ingegneria clinica per la gestione tecnica integrata delle apparecchiature

re biomediche dei sistemi di informatica medica e sanitaria ed amministrativa, o dei sistemi di teleassistenza e telemedicina nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

- la progettazione e lo sviluppo di sistemi e servizi di informatica ospedaliera e sociosanitaria integrata;

- la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la vendita di sistemi informatici, nonché il loro noleggio;

- la progettazione e lo sviluppo di sistemi e servizi di telemedicina e teleassistenza sociosanitaria integrata, la progettazione, lo sviluppo, la vendita integrata e la manutenzione integrata di sistemi di telemedicina e teleassistenza, nonché il loro noleggio;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'installazione, la trasformazione, la manutenzione e la gestione di impianti e/o reti per la trasmissione dati, di apparecchiature elettroniche, di apparecchiature e sistemi per l'automazione ed il telecontrollo;

- le verifiche periodiche straordinarie dei seguenti impianti:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1.000 V e oltre 1.000V;

- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con perico-

lo di esplosione;

- impianti elettrici installati in locali adibiti ad uso medi-

co; - l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la

manutenzione e la conduzione di impianti di riscaldamento e di

condizionamento compresa la gestione del calore;

- la mansione di terzo responsabile per la conduzione di cen-

trali termiche;

- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manu-

tenzione e la gestione di impianti idrico sanitari, antincen-

dio, gas medicinali e aria compressa;

- l'installazione e la manutenzione e conduzione di impianti

di sollevamento, di montacarichi, di ascensori, scale mobili;

- l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di

depurazione;

- l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di

cogenerazione;

- l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti tec-

nologici per lo smaltimento, il trattamento ed il riciclaggio

dei rifiuti e la loro raccolta;

- l'installazione e manutenzione di impianti per la produzione

e distribuzione di energia sia termica che elettrica da fonti

alternative;

- l'esecuzione di lavori edili e civili di qualsiasi genere

per strutture ospedaliere e/o socio sanitarie con facoltà, tra

l'altro, di realizzare,

ristrutturare, riparare, restaurare e ricostruire gli edifici con i relativi impianti;

- la gestione del servizio di lavanderia;

- la gestione del servizio ristorazione, cucina e mense per grandi comunità;

- la gestione dei magazzini economali;

- la gestione dei servizi di pulizia di ambienti ed apparecchiature, di sanificazione, di disinfezione e di disinfestazione e manutenzione igienica in genere;

- la cura del verde; nonché lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con le precedenti.

Tutte le opere sia tecnologiche che edili potranno essere eseguite con proprie maestranze ed attrezzature oppure a mezzo di ditte specializzate nei settori specifici delle opere da realizzare.

Per le attività relative a prestazioni di servizi che richiedono necessariamente titoli di abilitazione professionale e/o iscrizioni in appositi albi o elenchi, la società potrà avvalersi dell'opera di professionisti a norma di legge ed iscritti negli appositi albi professionali, i quali agiranno, ove previsto, sotto la loro responsabilità.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili.

La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle norme e dei limiti di legge.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Articolo 6 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro di Euro 4.218.557,60 (quattromilioniduecentodiciottomilacinquecentocinquantesette virgola sessanta) ed è diviso in numero 42.185.576 azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono dematerializzate, nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Articolo 8 - Obblighi di informazione - OPA endosocietaria

Gli azionisti sono tenuti a comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale della Società - Segreteria societaria - quale risulta dal Registro delle Imprese, il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale o, in ogni caso, della modifica dell'esercizio del diritto di voto per effetto del perfezionarsi dell'atto di acquisto dell'atto di cessione, dell'atto di costituzione in pegno, dell'atto di costituzione del diritto di usufrutto, dell'atto di sequestro delle azioni e comunque in seguito a qualsiasi variazione della propria partecipazione da qualsiasi titolo o evento derivante - ivi compresa la successione mortis causa - delle azioni ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. La comunicazione dovrà avvenire en-

tro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dell'evento che ha originato tale modifica.

Il diritto di voto rimarrà sospeso per un anno in capo all'azionista che non abbia ottemperato tempestivamente a quanto previsto nel comma precedente, a partire dal momento in cui la Società avrà conosciuto, in qualsiasi modo, il superamento della soglia e ciò limitatamente alle azioni oggetto di cessione o di costituzione di diritti reali o comunque in qualsiasi modo trasferite.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, si rendono applicabili a TBS Group S.p.A. per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del decreto 58/1998).

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio dei probiviri denominato "Panel". Il Panel detta, inoltre, le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma I, del decreto di cui ai commi precedenti, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di ammi-

nistrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene, comunque, computata ai fini della regolare costituzione delle assemblee.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede, altresì, ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative

all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita, inoltre, i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana .

Articolo 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative od al portatore, anche convertibili in azioni, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento o di estinzione. L'emissione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 10 - Aumento di capitale

Addivenendosi ad aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Articolo 11 - Versamenti

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso di riferimento della B.C.E., fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 12 - Finanziamenti

Qualora ritenuto necessario, i soci potranno finanziare la Società alle condizioni consentite dalla normativa pro-tempore vigente, anche in termini non produttivi di interessi, secondo quanto di volta in volta deciso dall'Assemblea.

Articolo 13 - Recesso

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 del Codice Civile primo comma, lettere da a) a g) incluse e secondo comma lettera b).

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo in ossequio alle disposizioni dettate dall'articolo 2437 bis del Codice Civile.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero si è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, in ossequio ai criteri indicati dall'articolo 2437 ter del Codice Civile.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349, comma primo del Codice Civile.

Quanto al procedimento di liquidazione, si applicheranno le regole di cui all'articolo 2437 quater del Codice Civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Articolo 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti, i dissenzienti e loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Articolo 15 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire presso la sede sociale, o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o all'intero dell'Unione Europea, mediante pubblicazione dell'avviso, da effettuarsi almeno quin-

dici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole24Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, a norma dell'articolo 2366 secondo comma del Codice civile.

L'Avviso di convocazione dovrà indicare:

- il luogo dove si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le eventuali modalità fissate per l'intervento in Assemblea.

In mancanza di una formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla stessa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Articolo 16 - Intervento e rappresentanza

Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti, anche se risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, devono far pervenire alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370 secondo comma, C.C., nei termini di Legge.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla Legge.

In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un Procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare, nel rispetto del Regolamento Assembleare, la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 17 - Presidenza e svolgimento dei lavori assembleari

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Questa nomina un Segretario, anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina inoltre 2 scrutatori, tra gli azionisti ed i Sindaci.

Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

L'organizzazione e la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, compete al Presidente dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea verifica inoltre la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, il diritto di intervenire in assemblea e la validità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea deve svolgersi in modo tale da garantire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 18 - Convocazione e quorum

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti.

Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare ad esclusione degli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci.

I verbali della Assemblea ordinaria devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali della Assemblea straordinaria devono essere redatti da un Notaio.

L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge o dal presente Statuto, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 19 - Previa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Emittenti dell'Alternative Investment Market di Borsa Italiana S.p.A. il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci qualora:

(a) intenda acquisire partecipazioni o aziende o altri assets che realizzino un «reverse take over» così come previsto dall'art. 14 del citato Regolamento;

(b) intenda cedere partecipazioni, aziende o altri assets che realizzino «un cambiamento sostanziale del business» così come previsto dall'art. 15 del medesimo Regolamento;

(c) intenda procedere alla revoca della negoziazione dei propri titoli sull'Alternative Investment Market nel qual caso dovrà esprimersi in favore della revoca stessa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento, almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea.

TITOLO V

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 20 - Amministrazione e controllo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
l'Attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale ed al
soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi di legge
e del presente Statuto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21- Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo
di undici, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordi-
naria.

L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere alle elezio-
ni degli Amministratori, determina il numero dei componenti il
Consiglio nei limiti suddetti.

Quest'ultima potrà nominare Consiglieri anche soggetti estra-
nei alla Società purché in possesso dei requisiti di legge e
in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo
147 quinquies del Testo Unico della Finanza.

Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i
candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e
le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleg-
gibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti

prescritti.

Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società ed eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti alla stregua dei criteri di legge.

Nell'elezione dei Consiglieri ogni socio dispone di un numero di voti pari al prodotto del numero delle azioni da lui portate o rappresentate per il numero degli eligendi e può attribuirli ad un solo eligendo ovvero distribuirli tra più eligendi, fermo che ogni singolo voto spettantegli può essere espresso per un solo nominativo.

Risultano eletti coloro che abbiano complessivamente riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il più anziano di età.

Qualora avessero riportato voti meno soggetti di quelli da eleggere, nessuno si considererà eletto e la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, disgiuntamente al Presidente, al Vice

Presidente, se eletto, a uno o più Amministratori Delegati, se eletti.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri e con deliberazioni prese a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, al quale può delegare propri poteri e attribuzioni nei limiti di legge. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono le medesime previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, inoltre, un Segretario, anche estraneo alla Società.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'articolo 2383 del Codice Civile e possono essere rieletti.

Qualora, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, se venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto

e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli Amministratori.

Articolo 22 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 23 - Presidenza delle adunanze

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o dall'Amministratore Delegato più anziano di età, se eletti più Amministratori delegati.

In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo o di questi ultimi, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 24 - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Consigliere più anziano. Le deliberazioni che attribuiscono poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri Consiglieri o a Procuratori della Società devono essere approvate con il voto unanime dei membri.

Articolo 25 - Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se eletto risultano da processi verbali, sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, da redigersi sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, rispettivamente, sul libro delle adunanze del Comitato

Esecutivo, tenuti a norma di legge.

Articolo 26 - Poteri di gestione

La gestione dell'impresa spetta agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e dal presente Statuto.

Ai sensi dell'articolo 2365 del Codice Civile è attribuito al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto già altrove previsto dal presente Statuto ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Ad esso spettano, altresì, le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

Articolo 27 - Comitati

Il Consiglio può nominare uno o più Comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche di persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

Il Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori Generali, Direttori e Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Articolo 28 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria e amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, se eletti, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri a loro attribuiti.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può anche essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, a uno o più Amministratori ed a persone estranee al Consiglio nelle forme di legge.

Articolo 29 - Compenso

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il modo di riparto fra i suoi membri delle predette somme qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

Articolo 30 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi nominati a norma di legge. Devono essere, inoltre, nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

L'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo. L'emolumento loro dovuto è quello previsto dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 148 e 148 bis del Testo Unico della Finanza in materia di cause di ineleggibilità, limiti al cumulo degli incarichi, e requisiti di onorabilità e professionalità.

Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.

Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società.

Nell'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, si applicano le stesse metodologie e procedure descritte al precedente articolo 21 per l'elezione dei Consiglieri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, si provvede ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile. I Sindaci effettivi così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Articolo 31 - Revisore

L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale e nel rispetto delle previsioni di legge, nomina la Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale previsto dall'articolo 161 del Testo Unico della Finanza incaricata del controllo contabile, affinché la società stessa, anche mediante scambi d'informazioni con il Collegio Sindacale, provveda a:

- verificare, nel corso dell'esercizio sociale e con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione contabile viene documentata in apposito libro tenuto presso la sede sociale.

L'Assemblea, all'atto della nomina del revisore o della società incaricata del controllo contabile, determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Per la durata dell'incarico e il possibile rinnovo dello stesso si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti.

La Società di revisione deve essere in possesso dei requisiti di legge. In difetto non può essere nominata o decade di diritto. In caso di decadenza, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria per la nomina di una nuova Società di revisione.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del Bilancio sociale con il conto Profitti e Perdite, convocando all'uopo l'Assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e con l'osservanza delle disposizioni di legge, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 33 - Utili di bilancio

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa

non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altro, secondo le sue deliberazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35 - Rinvio

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto

valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in merito.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77 bis e seguenti del Testo Unico della Finanza, con particolare riguardo al sistema denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325 bis del Codice Civile, 111 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle Società con azioni diffuse.